



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 1 'AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, RISORSE UMANE, ASSICURAZIONI, MARKETING TERRITORIALE'

REG. GEN.LE N. 218 DEL 20/02/2025

REG. SETT.52 DEL 20/02/2025

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno (n. 36 ore settimanali), mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” - Area degli Istruttori (ex Categoria C) - Conferma Ammissione Candidature.

IL RESPONSABILE del SETTORE 1

“Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale”

PREMESSO:

- **che**, in esecuzione Piano Triennale fabbisogni di personale 2024-2026 e Piano Occupazionale Anno 2024 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) Triennio 2024/2026 - SEZIONE 3. - Organizzazione e Capitale Umano, come modificato con Deliberazione G.C. n. 218 del 22/11/2024, con Determinazione n. 345 del 24.12.2024 - Reg. Gen. n. 1650 del 30.12.2024 si è stabilito di indire la selezione di mobilità esterna volontaria finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e pieno (n. 36 ore sett.li) del posto di “Istruttore Amministrativo”, Area degli Istruttori (IS) del vigente Ordinamento Professionale del Comparto Funzioni Locali (ex categoria C), riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato e pieno presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ss.mm.ii.;

- **che** il relativo Avviso pubblico è stato pubblicato in data 7 gennaio 2025 sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale Unico del Reclutamento “inPA”;

- **che**, pertanto, secondo quanto previsto dal Bando/Avviso, il termine ultimo, **perentorio**, per la **presentazione** delle domande di partecipazione, a pena di esclusione, è scaduto alle ore 24:00 del 6 febbraio 2024;

DATO ATTO:

- **che** l'articolo 6 dell'Avviso prescriveva: «*Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in formato pdf, da caricare sul Portale inPA, sezione allegati, al momento della compilazione della domanda e prima del suo inoltro:*

- a) *certificato di residenza*
- b) *stato di servizio rilasciato dall'Ente di appartenenza;*
- c) *eventuali certificati di servizio rilasciati da altri enti pubblici;*
- d) *curriculum professionale dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori titoli professionali, nonché delle attività effettivamente svolte nell'Amministrazione di appartenenza*
- e) *assenso preventivo al trasferimento per mobilità volontaria, senza vincoli, dell'Amministrazione di provenienza/appartenenza o dichiarazione dell'Amministrazione circa l'insussistenza della necessità del rilascio del nulla osta;*
- f) *ogni altro documento che l'interessato riterrà opportuno produrre.»*

- **che**, in fase di istruttoria preliminare, è stato, tra l'altro, accertato che il candidato identificato con il Codice InPa 9VBYTFS2N2:

- ha presentato domanda mediante Portale Unico del Reclutamento;
- ha allegato:
 - 1) autocertificazione di residenza,
 - 2) certificato dell'Ente di appartenenza, attestante prestazione di servizio a tempo indeterminato di 2 anni, 9 mesi e 20 giorni maturati alla data del 20.01.2025;
 - 3) curriculum,
 - 4) Nulla Osta preventivo,
 - 5) Documento d'identità
 - 6) Ricevuta di versamento tassa di partecipazione;

- **non** ha allegato certificati di servizio, rilasciati eventualmente anche da altri enti pubblici, attestanti attività effettuata a tempo indeterminato presso P.A. per complessivi cinque anni;

- **che**, nello specifico, lo stato di servizio presentato dall'interessato, come prescritto dall'art. 6 dell'Avviso di mobilità, non attesta per intero i seguenti requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura all'art. 3 del predetto Avviso:

- anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 anni nell'attuale area di inquadramento e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato;
- esperienza di almeno tre anni continuativi maturata nell'ambito di attività finalizzate alla "gestione del personale di amministrazioni pubbliche", di cui almeno un anno nell'ultimo quinquennio (è necessario indicare esattamente i periodi);

- **che**, pertanto, con Nota Prot. n. 3096 del 11/02/2025 è stato attivato soccorso istruttorio nei riguardi del sopra detto candidato, finalizzato all'integrazione documentale, con invito al medesimo a far pervenire, entro il termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla selezione, "eventuali certificati di servizio rilasciati da altri enti pubblici", che dimostrassero nel complesso il possesso dei requisiti in argomento;

- **che**, nel frattempo, alla luce degli esiti dell'istruttoria preliminare, fatti salvi ulteriori verifiche e controlli e nelle more dell'esito del "soccorso istruttorio", con Determinazione n. 41 - Reg. Gen. n. 143 dell'11.02.2025 si è stabilito:

- di ammettere con riserva alla selezione *de qua* i candidati di cui all'allegato elenco, pubblicato sul sito dell'Ente e sul Portale InPA, compreso quello nei confronti del quale era stato attivato il sopra detto procedimento di regolarizzazione documentale;
- di precisare che le candidature sono ammesse in ragione delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della documentazione presentate, fermo restando che la carenza di uno dei requisiti prescritti, accertata a seguito di ulteriori verifiche effettuate d'ufficio, avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura di mobilità, in qualunque momento, anche successivamente all'eventuale immissione nell'organico dell'Ente;
- di dare atto dell'esito della procedura di soccorso istruttorio con successivo apposito provvedimento;

PRESO ATTO che con Pec acquisita al ns Prot. Gen. n. 3480 in data 17.02.2025, il candidato identificato con Codice InPa 9VBYTFS2N2:

- ha comunicato che:
 - con pec del 13/02/2025, inoltrata in copia a questo ufficio a dimostrazione, ha rivolto richiesta urgente di certificato di servizio al precedente datore di lavoro;
 - detta richiesta è rimasta inevasa;
 - l'ufficio preposto, contattato telefonicamente, avrebbe motivato il diniego in quanto tra Pubbliche Amministrazioni vige l'onere dell'Amministrazione richiedente di reperire in autonomia le informazioni necessarie;
- ha confermato i periodi lavorativi prestati presso enti/aziende pubbliche;

RICHIAMATI:

- l'articolo 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'indicare i compiti del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dell'articolo 5, stabilisce che il medesimo:

- «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, **può chiedere** il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed **ordinare esibizioni documentali**;
- c) omissis
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.»;

- l'articolo 43 "Accertamenti d'Ufficio" del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il quale recita: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.»;

DEDOTTO che il diniego al rilascio di certificato di servizio, opposto al concorrente di cui sopra dal precedente datore di lavoro, fa evidentemente riferimento al sopra riportato art. 43 D.P.R. n. 445/2000;

OSSERVATO, tuttavia, in generale, quanto di seguito:

- ferme restando le regole a valenza generale dettate dalla normativa nazionale, nello specifico il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, lo svolgimento delle procedure di selezione è dettagliato dalla disciplina regolamentare interna, per quanto compatibile e dalle disposizioni contenute nel bando di concorso, avente valenza di *lex specialis*;

- dall'esame delle disposizioni regolamentari, in vigore presso il Comune di Parabita, si evince che, come del resto in tutte le procedure pubbliche concorsuali, l'istruttoria preliminare, finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti d'accesso, è fase diversa e distinta rispetto a quella, successiva alle operazioni di competenza della commissione giudicatrice (espletamento delle prove d'esame, attribuzione dei punteggi e valutazione dei titoli), che attiene all'adozione del provvedimento finale e che comprende l'approvazione della graduatoria definitiva e l'eventuale assunzione, previo accertamento delle precedenza di legge, la verifica d'ufficio dei requisiti e dei titoli dichiarati e l'assunzione, tenuto conto delle riserve a norma di legge;

- l'Avviso relativo alla procedura di mobilità in esame prevede, sulla base della stessa sequenza procedimentale, l'istruttoria preliminare con ammissione/esclusione candidature, la prova/colloquio, con attribuzione del punteggio, la valutazione dei titoli di servizio e del curriculum, l'approvazione della graduatoria definitiva, la verifica d'ufficio di requisiti e titoli, con riserva di ulteriori accertamenti e di esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura in caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti, nonché la decadenza del diritto alla nomina, qualora l'accertamento fosse effettuato prima della cessione del contratto, ovvero la risoluzione del contratto di lavoro;

RILEVATO, inoltre:

- che la fase istruttoria preliminare della selezione prevede che l'ufficio preposto, nella persona del responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata dai concorrenti, possa richiedere ai medesimi chiarimenti ed integrazioni ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno degli stessi alla procedura selettiva avviata;

- che il cosiddetto "soccorso istruttorio" è, come lascia facilmente intuire la definizione, lo strumento attraverso il quale tale attività di verifica e regolarizzazione delle domande viene attuata e che, attiene, quindi, all'istruttoria, ossia alla fase del procedimento concorsuale immediatamente successiva all'indizione dello stesso e del bando ma precedente agli adempimenti strettamente connessi all'individuazione del/i candidato/i vincitore/i e di eventuali idonei;

- che si tratta di un istituto del procedimento amministrativo disciplinato dal sopra richiamato art. 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990 che ha portata generale e trova applicazione per qualunque procedimento amministrativo, ivi compresi i concorsi pubblici;

- che diverse pronunce giurisprudenziali hanno chiarito come:

- tale strumento non possa essere attivato per modificare i requisiti di partecipazione o per sanare errori sostanziali commessi dal candidato o per supplire alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, con ciò producendo un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati, ma vada utilizzato ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, ma residuino margini di incertezza facilmente superabili (TAR Lazio, sentenza n. 15901 del 21/08/2024) oppure qualora la documentazione probante il possesso di determinati requisiti, pur dichiarati, risulti solo parzialmente incompleta (cfr: T.A.R. Lazio, sez. II, 11/04/2022, n. 4334 - T.A.R. Lazio, sez. II, 19.04.2022 n. 4664);
- sebbene nell'ambito delle procedure comparative e di massa tale istituto sia fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, la sua attivazione, nel caso delle procedure concorsuali, sia necessaria per le loro finalità proprie, in quanto le stesse, essendo finalizzate alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali (cfr: Sentenza n. 14797/2022 del Tar Lazio);

- che la verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e oggetto di valutazione, da effettuare con le modalità prescritte al pure richiamato articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, è, invece, adempimento successivo, immediatamente precedente all'assunzione e a quella finalizzato;

- che l'accertamento definitivo deve, quindi, essere concluso prima dell'assunzione e deve riguardare non solo i requisiti di accesso alla procedura ma anche i titoli dichiarati che, seppur non necessari per l'accesso e, quindi, non accertati in via preliminare ai fini dell'ammissione, possono aver determinato il punteggio attribuito ai titoli e al *curriculum* e, conseguentemente quello finale conseguito dai candidati; va, dunque, effettuato nella fase conclusiva, non quella preliminare, del procedimento)

- che la giurisprudenza ha infatti affermato: «*In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo*» (cfr: Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4057 del 16/02/2021); comunque, l'accertamento della mancanza dei predetti requisiti successivo all'assunzione non può impedire all'amministrazione, tenuta al rispetto della legalità e auto-vincolatasi alle norme del bando, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza

di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici;

VISTI:

- il vigente “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi”, il quale:

- all'articolo 9 stabilisce che l'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio risorse umane, il quale è tenuto a provvedervi immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione invitando l'interessato alla regolarizzazione entro i successivi 7 giorni nel caso di irregolarità o incompletezza, sanabili, della domanda, e, all'esito delle operazioni istruttorie, dichiara l'ammissione delle domande regolari o regolarizzate e/o l'esclusione di quelle insanabili o rimaste irregolari; per esigenze di celerità e funzionalità procedimentale, l'ammissione dei candidati a sostenere le prove può essere effettuata sotto riserva di regolarizzazione nel termine fissato a pena di esclusione;
- all'articolo 28, comma 1 prevede che i candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, **sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina**;

- il Bando/Avviso di Mobilità, il quale:

- all'articolo 1 “Indizione della procedura di Mobilità Volontaria”, terzo periodo prevedeva che l'assunzione è subordinata, tra l'altro, alla verifica del possesso dei requisiti contenuti nell'avviso;
- all'articolo 2 indicava i “Requisiti Generali di Partecipazione”, precisando che la procedura selettiva è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. inquadrati nell'Area degli Istruttori (IS) di cui all'Ordinamento Professionale introdotto dal C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, con profilo professionale di “**Istruttore Amministrativo**” o profilo professionale omogeneo in relazione al mansionario dell'Ente di appartenenza;
- all'articolo 3 elencava i requisiti specifici richiesti, indicando quelli imprescindibili ai fini dell'ammissione alla procedura *de qua* e specificando, all'ultimo periodo: «*L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà in qualunque tempo l'esclusione dalla stessa selezione di mobilità o, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza del diritto alla nomina ovvero la risoluzione del contratto di lavoro.*»;
- all'articolo 4 dettava le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda, specificando che nella domanda i candidati dovevano dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ribadiva, tra l'altro:

«La domanda di partecipazione è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni sono da considerarsi come rese, sotto la propria responsabilità, a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea secondo le previsioni dell'articolo 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.»;
- all'articolo 7 informava che tutte le istanze pervenute entro il termine indicato sarebbero state esaminate dall'Ufficio Risorse Umane ai fini del preliminare accertamento dei requisiti di ammissibilità e della regolarità della presentazione;
- all'articolo 8 “Motivi di esclusione” si faceva presente che i candidati sarebbero stati ammessi alla selezione con riserva, ferma restando la necessità della verifica dell'idoneità alla partecipazione della stessa e che in ogni caso *«in qualsiasi momento della procedura può essere disposta*

l'esclusione dei candidati ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dalla selezione viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.», ribadendo che non sarebbero state accolte le domande prive dell'indicazione dei dati o della documentazione richiesti;

- all'articolo 8 avvertiva che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale, facendo presenti le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi;

RIMARCATO che il Bando/Avviso ha disciplinato la presentazione della domanda e la presentazione dei titoli e dei documenti allegati con espresso richiamo al regime delle autocertificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed alle relative sanzioni, specificando, che le dichiarazioni in fase di domanda fossero rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e che le stesse fossero da considerare dichiarazioni sostitutive rese a pubblico ufficiale sotto la propria responsabilità (artt. 4 e 8), con riserva, per l'Amministrazione, di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con eventuali possibili conseguenze in caso di falsità, sia sul piano penale che amministrativo (ivi compreso il rapporto di lavoro);

PRECISATO, tenuto conto di quanto sopra:

- **che** il "soccorso istruttorio" di cui alla Nota Prot. n. 3096 del 11/02/2025 è stato attivato in corso di istruttoria, al solo scopo di regolarizzare/integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede dei soggetti coinvolti, e in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, fermo restando, comunque, il necessario rispetto del principio della *par condicio*;

- **che**, quindi, atteneva ad adempimenti preliminari all'ammissione e non alla fase di "verifica dei requisiti" di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000;

- **che**, infatti, detta documentazione integrativa avrebbe dovuto già essere presentata in fase di inoltro della domanda di partecipazione alla selezione, unitamente agli altri documenti allegati;

- **che**, anche nel caso in cui non fosse stata richiesta dall'Avviso, l'interessato avrebbe potuto *sua sponte* richiederne il rilascio all'ex datore di lavoro e allegarla alla domanda;

- **che**, pertanto, l'invito ad integrare è stato correttamente rivolto al concorrente interessato;

CONSIDERATO, comunque:

- **che** la carenza documentale di che trattasi costituisce inadempimento solo parziale;

- **che**, a prescindere dalle pretestuose e non pertinenti motivazioni informalmente addotte per il diniego dall'ex datore di lavoro, che hanno inibito l'esito positivo del soccorso istruttorio, il candidato si è diligentemente attivato per adempiere all'invito alla regolarizzazione, entro il termine fissato;

- **che** l'inoltro della domanda di partecipazione a selezione e relativi allegati è stato effettuato, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b, del D.L. n. 30 aprile 2022 n. 36, per il tramite del Portale unico del reclutamento, previa registrazione attraverso uno dei seguenti strumenti di identificazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) ed è quindi valido a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65, c. 4 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

- **che** il candidato ha espressamente, correttamente dichiarato il possesso dei requisiti prescritti ed ha indicato nel *curriculum* gli elementi a sostegno del possesso dei requisiti di servizio e professionali necessari per l'ammissione alla procedura in argomento;

- **che** le suddette dichiarazioni sono state rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

- **che** l'esclusione dalla procedura per mancata presentazione di documentazione di cui la *lex specialis* prevede l'allegazione in via "eventuale" rischierebbe di porsi in contrasto con la normativa in materia di semplificazione (cfr. Tar Lazio sentenza n. 227/2022; Consiglio di Stato sentenza n. 2091/2020);

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme su/l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi", approvato con Deliberazione G.C. n. 201 del 24.09.2010, modificato con deliberazione G.C. n. 72 del 25.09.2019, successivamente revisionato con Delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021 e nuovamente integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022, in particolare l'articolo 4 rubricato "Mobilità Esterna";
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, in particolare il C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

RIBADITA la propria prioritaria competenza in relazione all'adozione del presente provvedimento, in virtù:

- del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore 1 "Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale", con assegnazione, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., di compiti, funzioni e poteri di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs. nelle materie assegnate, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 13.01.2025;
- della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ESEGUITI con esito favorevole:

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato:
 - il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
 - la correttezza e regolarità della procedura;
 - la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto, :

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell'atto:

- a) che i soggetti destinatari sono individuati a seguito di istanza di parte dai medesimi presentata (domanda di candidatura a selezione) e che le determinazioni assunte nei

loro riguardi sono state effettuate ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;

- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari del presente provvedimento;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti soggetti e di non intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:

- a) di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO di confermare, fatti salvi ulteriori verifiche e controlli, **l'ammissione con riserva** alla procedura e, quindi, al colloquio di cui all'articolo 4 del vigente "Regolamento per l'accesso agli impieghi", del candidato con Codice InPa 9VBYTFS2N2 e, quindi, per l'effetto, i candidati di cui all'Elenco allegato alla Determinazione n. 41 - Reg. Gen. n. 143 dell'11.02.2025;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e costituente motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI CONFERMARE l'ammissione con riserva, fatti salvi ulteriori verifiche e controlli in ordine ai requisiti e ai titoli dichiarati, alla procedura di Mobilità Volontaria Esterna - Passaggio diretto tra amministrazioni diverse - di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e, quindi, alla selezione mediante titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato full-time (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo", Area degli Istruttori (IS), ex Categoria C:

- del candidato identificato con Codice InPa 9VBYTFS2N2;
- per l'effetto, di tutti i candidati di cui all'Elenco allegato alla Determinazione n. 41 - Reg. Gen. n. 143 dell'11.02.2025;

3) DI RIBADIRE che le candidature sono ammesse in ragione delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della documentazione presentate, fermo restando che:

- qualora a seguito di ulteriori verifiche effettuate d'ufficio, in ordine al possesso dei requisiti, la mancanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura di mobilità;
- qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente all'immissione nell'organico di questo Ente, in ossequio a quanto previsto dall'Avviso di mobilità;

4) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico ed è immediatamente esecutivo, in quanto, non comportando spese a carico del bilancio comunale, non prevede impegno di spesa e, quindi non necessita di parere contabile - visto di regolarità contabile;

- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile previsto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

- **che**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 06.11.2012 n. 190, della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei soggetti destinatari del presente procedimento;

- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di

cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet istituzionale del Comune di Parabita e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del citato Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

5) DI DARE ATTO, inoltre, che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul Portale InPA, con valore di notifica a tutti gli effetti;

6) DI FAR PERVENIRE copia della presente determina alla Commissione Esaminatrice costituita con Determinazione n. 42 – Reg. Gen. n. 144 del 11.02.2025;

7) DI INOLTARE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso e per l'inserimento nella raccolta generale, nonché per gli adempimenti in materia di pubblicità.

8) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Parabita, 20/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 358

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 20/02/2025 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 20/02/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita